## PARTE PRIMA

## LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 14 giugno 1983, n. 32.

Sostituzione dei vigenti strumenti urbanistici generali. Proroga del termine fissato dall'art. 106 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

## Art. 1

Il secondo comma dell'art. 106 (termini per la sostituzione dei vigenti strumenti urbanistici generali) della legge 2 maggio 1980, n. 40 è così sostituito:

«In ogni caso dopo l'entrata in vigore della presente legge, non sarà più consentita l'adozione di nuovi programmi di fabbricazione o l'adozione di varianti generali a quelli attuali; quattro anni dopo, i comuni non potranno più dotarsi di piani urbanistici attuativi in esecuzione di un programma di fabbricazione e comunque, nei due anni successivi, dovranno sostituire il programma di fabbricazione con il piano regolatore generale redatto ai sensi dei citati artt. 9 e 10».

## Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Boilettino ufficiale della Regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, 14 giugno 1983

Bernini